

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

**REGOLAMENTO (CE) N. 747/2001 DEL CONSIGLIO  
del 9 aprile 2001**

che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95

(GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

n.                    pag.                    data

► **M1** Regolamento (CE) n. 786/2002 della Commissione del 13 maggio 2002    L 127        3        14.5.2002

Rettificato da:

► **C1** Rettifica, GU L 33 del 2.2.2002, pag. 39 (747/2001)

**▼B**

**REGOLAMENTO (CE) N. 747/2001 DEL CONSIGLIO  
del 9 aprile 2001**

**che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95**

**95**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) I protocolli addizionali degli accordi di cooperazione tra la Comunità economica europea, da una parte, e la Repubblica democratica popolare di Algeria (¹), la Repubblica araba d'Egitto (²), il Regno hascemita di Giordania (³), la Repubblica araba siriana (⁴), dall'altra, e il protocollo supplementare all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta (⁵) prevedono concessioni tariffarie di cui alcune sono inserite in contingenti tariffari e quantitativi di riferimento comunitari.
- (2) Anche il protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro e che adegua alcune disposizioni dell'accordo (⁶), completato dal regolamento (CE) n. 3192/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che modifica il regime applicabile all'importazione di taluni prodotti agricoli originari di Cipro nella Comunità (⁷), prevede concessioni tariffarie, alcune delle quali sono inserite in contingenti tariffari e quantitativi di riferimento comunitari.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 1764/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, che modifica il regime applicabile alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, di Israele, della Giordania, del Libano, di Malta, del Marocco, della Siria e della Tunisia (⁸) ha accelerato lo smantellamento tariffario e ha previsto un incremento dei volumi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento stabiliti negli protocolli degli accordi di associazione o di cooperazione con i paesi mediterranei in questione.
- (4) I regimi d'importazione nella Comunità europea di arance originarie di Cipro, dell'Egitto e di Israele sono stati adeguati mediante accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e Cipro (⁹), tra la Comunità europea e l'Egitto (¹⁰) e tra la Comunità europea e Israele (¹¹).
- (5) La decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli (¹²) prevede concessioni tariffarie, di cui alcune attribuite nell'ambito di contingenti tariffari.

(¹) GU L 297 del 21.10.1987, pag. 1.

(²) GU L 297 del 21.10.1987, pag. 10.

(³) GU L 297 del 21.10.1987, pag. 18.

(⁴) GU L 327 del 30.11.1988, pag. 57.

(⁵) GU L 81 del 23.3.1989, pag. 2.

(⁶) GU L 393 del 31.12.1987, pag. 1.

(⁷) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 9.

(⁸) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 9.

(⁹) GU L 89 del 4.4.1997, pag. 1.

(¹⁰) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 31.

(¹¹) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 3.

(¹²) GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1.

**▼B**

- (6) L'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra<sup>(1)</sup>, e gli accordi euromediterranei che istituiscono un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina<sup>(2)</sup>, il Regno del Marocco<sup>(3)</sup>, lo Stato d'Israele<sup>(4)</sup>, dall'altro, prevedono concessioni tariffarie, di cui alcune sono inserite nell'ambito di contingenti tariffari e quantitativi di riferimento.
- (7) Le concessioni tariffarie sono state applicate dal regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio, del 25 luglio 1994, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti<sup>(5)</sup> e dal regolamento (CE) n. 934/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, che stabilisce una sorveglianza statistica comunitaria nel quadro di quantitativi di riferimento, per taluni prodotti originari di Cipro, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, d'Egitto, della Giordania, di Israele, della Tunisia, della Siria, di Malta e del Marocco<sup>(6)</sup>.
- (8) Poiché i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 del Consiglio sono stati entrambi modificati più volte e in modo sostanziale, risulta necessario procedere a una loro rifusione e a una loro semplificazione, in linea con la risoluzione del Consiglio, del 25 ottobre 1996, sulla semplificazione e la razionalizzazione delle normative e delle procedure doganali della Comunità<sup>(7)</sup>. Al fine di razionalizzare l'attuazione delle misure tariffarie in questione, è necessario che le disposizioni relative ai contingenti tariffari e ai quantitativi di riferimento siano raggruppate in un unico regolamento, che tenga conto delle successive modifiche dei regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 nonché delle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni Taric.
- (9) Poiché gli accordi preferenziali in questione sono conclusi a tempo indeterminato, è opportuno non limitare la durata del presente regolamento.
- (10) L'ammissibilità a beneficiare delle concessioni tariffarie è subordinata alla presentazione alle autorità doganali dell'apposita prova d'origine, come disposto dagli accordi preferenziali in oggetto tra la Comunità europea e i paesi mediterranei.
- (11) Tali accordi preferenziali prevedono che, se il quantitativo di riferimento viene superato, la Comunità ha la possibilità di sostituire nel successivo periodo preferenziale la concessione attribuita nel quadro di quel quantitativo di riferimento con un contingente tariffario di pari entità.
- (12) Per effetto degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, i dazi doganali della tariffa doganale comune sono diventati, per alcuni prodotti, altrettanto favorevoli che le concessioni tariffarie accordate ai medesimi prodotti nel quadro degli accordi preferenziali mediterranei. Non è pertanto necessario continuare a prevedere la gestione del contingente

<sup>(1)</sup> GU L 187 del 16.7.1997, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU L 147 del 21.6.2000, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU L 199 del 2.8.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 563/2000 della Commissione (GU L 68 del 16.3.2000, pag. 46).

<sup>(6)</sup> GU L 96 del 28.4.1995, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 800/2000 della Commissione (GU L 96 del 18.4.2000, pag. 33).

<sup>(7)</sup> GU C 332 del 7.11.1996, pag. 1.

**▼B**

- tariffario per le preparazioni e conserve di carne di tacchino originarie d'Israele o del quantitativo di riferimento per i piselli destinati alla semina originari del Marocco.
- (13) Le decisioni del Consiglio o della Commissione che modificano la nomenclatura combinata e i codici Taric non comportano alcuna modifica sostanziale. Per motivi di semplificazione e per rendere possibile la tempestiva pubblicazione dei regolamenti che applicano i contingenti tariffari e i quantitativi di riferimento comunitari stabiliti dai nuovi accordi preferenziali, protocolli, scambi di lettere o altri atti conclusi tra la Comunità e i paesi mediterranei e nella misura in cui tali atti specificano già quali prodotti possono beneficiare di preferenze tariffarie nell'ambito di contingenti tariffari e quantitativi di riferimento e indicano i relativi volumi, dazi, periodi ed eventuali criteri di ammissibilità, è opportuno disporre che la Commissione, previa consultazione del comitato del codice doganale, possa apportare al presente regolamento tutte le modifiche e gli adeguamenti tecnici necessari. Questo non influisce la procedura specifica prevista dal regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli <sup>(1)</sup>.
- (14) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(2)</sup> ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana e della sorveglianza delle importazioni preferenziali.
- (15) Per ragioni di rapidità e di efficacia, è opportuno che lo scambio di comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione si svolga, nei limiti del possibile, per via telematica.
- (16) L'ammissibilità a beneficiare delle concessioni tariffarie per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) è subordinata alla conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco nonché della Gisgiordania e della Striscia di Gaza <sup>(3)</sup>.
- (17) I vini originari dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia recanti una denominazione di origine controllata devono essere accompagnati da un certificato di denominazione d'origine conforme al modello riportato nell'accordo preferenziale o dal documento V I 1 o da un estratto V I 2 recante le annotazioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3590/85 della Commissione, del 18 dicembre 1985, relativo all'attestato e al bollettino d'analisi previsti per l'importazione di vini, succhi e mosti d'uve <sup>(4)</sup>.
- (18) L'ammissibilità a beneficiare del contingente tariffario per i vini liquorosi originari di Cipro è subordinata al rispetto della condizione secondo cui i vini devono essere definiti «vini liquorosi» nel documento V I 1 o nell'estratto V I 2 previsti dal regolamento (CEE) n. 3590/85 della Commissione.
- (19) La decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di libe-

<sup>(1)</sup> GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

<sup>(2)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000 (GU L 188 del 26.7.2000, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).

<sup>(4)</sup> GU L 343 del 20.12.1985, pag. 20. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 960/98 (GU L 135 dell'8.5.1998, pag. 4).

**▼B**

ralizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE/Repubblica tunisina (<sup>1</sup>), prevede nuove concessioni tariffarie e cambiamenti per le concessioni già esistenti di cui alcune sono inserite nell'ambito di contingenti tariffari comunitari e quantitativi di riferimento.

- (20) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (<sup>2</sup>),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Concessioni tariffarie nell'ambito di contingenti tariffari comunitari o quantitativi di riferimento**

I prodotti originari dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia, dell'Egitto, della Giordania, della Siria, d'Israele, della Cisiordania e della Striscia di Gaza, della Turchia, di Malta e di Cipro, elencati agli allegati I — XI, quando sono immessi in libera pratica nella Comunità, sono ammissibili a beneficiare dell'esenzione dai dazi doganali o di aliquote di dazio ridotte entro i limiti dei contingenti tariffari o nel quadro dei quantitativi di riferimento comunitari, per i periodi di tempo e conformemente alle disposizioni previste nel presente regolamento.

*Articolo 2***Disposizioni speciali per i contingenti tariffari relativi a fiori e boccioli di fiori recisi, freschi**

1. In caso di inosservanza delle condizioni relative al prezzo, stabilite dal regolamento (CEE) n. 4088/87, per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray), l'applicazione dei contingenti tariffari relativi ai fiori e ai boccioli di fiori recisi, freschi, può, con regolamento della Commissione, essere sospesa e il dazio della tariffa doganale comunitaria essere ristabilito.
2. Le importazioni nella Comunità di prodotti per i quali è stato ripristinato il dazio della tariffa doganale comune, effettuate durante il periodo di applicazione di detto ripristino, non sono ammissibili a beneficiare del contingente tariffario in questione.

*Articolo 3***Condizioni particolari per l'ammissibilità di alcuni vini a beneficiare dei contingenti tariffari**

1. Per poter beneficiare dei contingenti tariffari comunitari di cui agli allegati I — III, numeri d'ordine 09.1001, 09.1107 e 09.1205, i vini devono essere corredati di un certificato di denominazione d'origine, rilasciato dalla competente autorità algerina, marocchina o tunisina, conforme al modello che figura nell'allegato XII oppure di un documento V I 1 o di un estratto V I 2 recante le annotazioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3590/85.
2. L'ammissibilità a beneficiare del contingente tariffario di cui all'allegato XI, numero d'ordine 09.1417, per i vini liquorosi originari di Cipro è subordinata al rispetto della condizione secondo cui i vini devono essere definiti «vini liquorosi» nel documento V I 1 o nell'estratto V I 2 previsti dal regolamento (CEE) n. 3590/85.

(<sup>1</sup>) GU L 336 del 30.12.2000, pag. 92.

(<sup>2</sup>) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

**▼B***Articolo 4***Gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento**

1. I contingenti tariffari di cui al presente regolamento vengono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
2. I prodotti immessi in libera pratica con il beneficio delle aliquote preferenziali, in particolare delle aliquote concesse nei limiti dei quantitativi di riferimento di cui all'articolo 1, sono soggetti alla sorveglianza comunitaria, conformemente all'articolo 308 quinque del regolamento (CEE) n. 2454/93. Di concerto con gli Stati membri, la Commissione decide, a quali prodotti, oltre a quelli interessati dai quantitativi di riferimento, applicare la sorveglianza.
3. Lo scambio di comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione sulla gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento si svolge, nei limiti del possibile, per via telematica.

*Articolo 5***Attribuzione di competenze**

1. Senza pregiudizio della procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 3448/93 e in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento la Commissione ha il potere di adottare le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, più precisamente:
  - a) le modifiche e gli adeguamenti tecnici resi necessari da modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni Taric;
  - b) gli adeguamenti resi necessari dall'entrata in vigore di nuovi accordi, protocolli, scambi di lettere o qualsiasi altro atto concluso tra la Comunità e i paesi mediterranei e adottato dal Consiglio, qualora tali accordi, protocolli, scambi di lettere o altri atti del Consiglio indichino specificamente i prodotti ammissibili a beneficiare delle preferenze tariffarie nel quadro di contingenti tariffari e di quantitativi di riferimento e forniscano i relativi volumi, dazi, periodi ed eventuali criteri di ammissibilità.
2. Le disposizioni adottate in base al paragrafo 1 non autorizzano la Commissione a:
  - a) procedere al riporto di quantitativi preferenziali da un periodo ad un altro;
  - b) trasferire quantitativi da un contingente tariffario o quantitativo di riferimento ad un altro contingente tariffario o quantitativo di riferimento;
  - c) trasferire quantitativi da un contingente tariffario ad un quantitativo di riferimento e viceversa;
  - d) modificare i calendari riportati negli accordi, protocolli, scambi di lettere o altri atti del Consiglio;
  - e) adottare atti legislativi che incidano sui contingenti tariffari gestiti mediante licenze di importazione.

*Articolo 6***Comitato di gestione**

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92<sup>(1)</sup>, in appresso denominato il «comitato».
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

**▼B**

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

*Articolo 7***Cooperazione**

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare il rispetto del presente regolamento.

*Articolo 8***Abrogazioni**

I regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato XIII.

*Articolo 9***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2001 per i contingenti tariffari con numeri d'ordine 09.1211, 09.1215, 09.1217, 09.1218, 09.1219 e 09.1220 di cui all'allegato III.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

***ALLEGATO I******ALGERIA******Contingenti tariffari***

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice «ex», il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente	Dazio continguale
09.1001	ex 2204 21 79 ex 2204 21 80 ex 2204 21 83 ex 2204 21 84	71 71 71 71	Vini con le seguenti denominazioni d'origine: Aïn Bessen-Bouira, Méïda, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	dall'1.1 al 31.12	224 000 hl	Esenzione
09.1003	2204 10 19 2204 10 99		Vini spumanti, altri Altri vini di uve fresche	dall'1.1 al 31.12	224 000 hl	Esenzione
			2204 21 10 2204 21 79 ex 2204 21 80	71 79 80		
			2204 21 83 ex 2204 21 84	10 71		
			ex 2204 21 94	10		
			ex 2204 21 98	30		
			ex 2204 21 99	10		
			2204 29 10 2204 29 65	30 10		

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente	Dazio contingente
	ex 2204 29 75	10				
	ex 2204 29 83					
	ex 2204 29 84	10				
		30				
	ex 2204 29 94	10				
		30				
	ex 2204 29 98	10				
		30				
	ex 2204 29 99	10				

***ALLEGATO II*****MAROCCHI**

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice «ex», il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

**PARTE A: Contingenti tariffari**

Número d'ordine	Codice NC	Suddisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingente
09.1135	0603 10 10 0603 10 40 0603 10 50 0603 10 20		Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: Rose Gladioli Crisantemi Garofani	dal 15.10 al 14.5 dal 15.10 al 14.5 dal 15.10 al 14.5 dal 15.10 al 31.5	3 000	Esenzione
09.1136	0603 10 30 0603 10 80		Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: Orchidee e altri fiori	dal 15.10 al 14.5	2 000	Esenzione
09.1115	ex 0701 90 50 ex 0701 90 90	10	Patate di primizie e patate dette «primizie», fresche o refrigerate	dall'1.12 al 30.4	120 000	Esenzione
09.1116	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12	168 757	Esenzione (¹)
09.1189	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	dall'1.10 al 31.10 dall'1.11 al 31.3	5 000 (²) (³) 145 676 (²) (³)	(⁴)
09.1190						(⁴)
09.1127	0703 10 11 0703 10 19 ex 0709 90 90	50	Cipolle, comprese le cipolle selvatiche della specie Muscaria comosum, fresche o refrigerate	dal 15.2 al 15.5	7 840	Esenzione

Número d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingente
09.1109	ex 0704 90 90	20	Cavoli cinesi, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12	120	Esenzione
09.1111	ex 0705 11 00	10	Insalata «iceberg», fresca o refrigerata	dall'1.1 al 31.12	120	Esenzione
09.1139	0707 00		Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12	5 600	Esenzione <sup>(1)</sup>
09.1137	0707 00 05		Carciofi, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.5	5 000 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	<sup>(5)</sup>
09.1138	0709 10 00		Carciofi, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12	500 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	—
	0709 90 70		Zucchine, fresche o refrigerate	dall'1.1 al 31.5	5 600	Esenzione <sup>(1)</sup>
09.1132				dall'1.10 al 20.4	►C1 5 000 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	<sup>(6)</sup>
09.1133						
09.1141	0709 40 00		Altri ortaggi o legumi, freschi o refrigerati: Sedani, esclusi i sedani-rapa Funghi, esclusi i funghi coltivati	dall'1.1 al 31.12	8 960	Esenzione
	ex 0709 51 10	90				
	0709 51 30					
	0709 51 50					
	ex 0709 51 90	90				
	0709 70 00		Spinaci tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atre-			
	ex 0709 90		plici (bietoloni rossi o dei giardini)			
			Altri ortaggi o legumi, escluse le zucchine della sottovoce			
			0709 90 70, abelmosco e le cipolle selvatiche della sot-			
			voce ex 0709 90 90			
09.1143	ex 0710		Ortaggi o legumi (anche cotti in acqua o al vapore), congelati, esclusi i piselli delle sottovoce 0710 21 00 e ex 0710 29 00 ed esclusi altri pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta» della sottovoce	dall'1.1 al 31.12	6 720	Esenzione
			0710 80 59			
	0805 10 10		Arance fresche			
	0805 10 30					
	0805 10 50					
	ex 0805 10 80	10				

**▼B**

Número d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingente
09.1121				dall'1.1 al 31.12	380 800	Esenzione (¹)
09.1122				dall'1.12 al 31.5	300 000 (²) (³)	(⁷)
09.1129	ex 0805 20 10 ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	05 05 05 05 05, 09	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkins e simili ibridi di agrumi, freschi	dall'1.1 al 31.12	168 000	Esenzione (¹)
09.1130	ex 0805 20 10	05	Clementine fresche	dall'1.11 al 28/29.2	110 000 (²) (³)	(⁸)
09.1145	0808 20 90		Cotogne fresche	dall'1.1 al 31.12	1 000	Esenzione
09.1147	ex 2001 10 00	90	Cetriolini, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	dall'1.1 al 31.12	3 584	Esenzione
09.1119	2004 90 50 2005 40 00 2005 59 00		Piselli (pisum sativum) e fagiolini preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, anche congelati	dall'1.1 al 31.12	10 440	Esenzione
09.1105	ex 2008 50 92 ex 2008 50 94	20 20	Polpe di albicocche, senza aggiunta né di alcole né di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore o uguale a 4,5 kg	dall'1.1 al 31.12	9 899	Esenzione
09.1149	2008 92 51 2008 92 59 2008 92 72 2008 92 74 2008 92 76 2008 92 78		Miscugli di frutta, con aggiunta di zuccheri, ma senza aggiunta di alcole	dall'1.1 al 31.12	100	Esenzione
09.1123	2009 11 11 2009 11 19 2009 11 91 2009 11 99 2009 19 11 2009 19 19 2009 19 91 2009 19 99		Succii di arancia	dall'1.1 al 31.12	37 640	Esenzione
						di cui:

Número d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingente
09.1124	ex 2009 11 11 ex 2009 11 19 ex 2009 11 91 ex 2009 11 99 ex 2009 19 11 ex 2009 19 19 ex 2009 19 91 ex 2009 19 99	10 10 10 11, 19 92, 94 10 10 10 10	Succhi di arancia importati in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 2 litri	dall'1.1 al 31.12	11 292	Esenzione
09.1107	ex 2204 21 79 ex 2204 21 80 ex 2204 21 83 ex 2204 21 84	72 72 72 72	Vini con le seguenti denominazioni d'origine: Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Guerrouane, Zemmour e Zennata, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	dall'1.1 al 31.12	56 000 hl	Esenzione
09.1131	2204 10 19 2204 10 99		Vini spumanti, altri Altri vini di uve fresche	dall'1.1 al 31.12	95 200 hl	Esenzione
	2204 21 10 2204 21 79 ex 2204 21 80	72 79 80				
	2204 21 83 ex 2204 21 84	10 72 79				
	ex 2204 21 94	10				
	ex 2204 21 98	30				
	ex 2204 21 99	30				
	2204 29 10 2204 29 65 ex 2204 29 75 2204 29 83 ex 2204 29 84	10 10 10 10 30				

Número d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingente
	ex 2204 29 94	10 30				
	ex 2204 29 98	10 30				
	ex 2204 29 99	10				

(<sup>1</sup>) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valore.  
 (<sup>2</sup>) Nell'ambito di questi contingenti tariffari, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concesioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero se il prezzo d'entrata non è inferiore ai seguenti prezzi d'entrata concordati tra la Comunità europea e il Marocco:

- a) per i pomodori, 461 EUR/t dal 1° ottobre al 31 marzo;
- b) per i cetrioli, 449 EUR/t dal 1° novembre al 31 maggio;
- c) per i carciofi, 571 EUR/t dal 1° novembre al 31 dicembre;
- d) per le zucchine:

— 424 EUR/t dal 1° al 31 gennaio, dal 1° al 20 aprile e dal 1° ottobre al 31 dicembre,  
 — durante il periodo dal 1° febbraio al 31 marzo si applica il prezzo d'entrata OMC in quanto più favorevole del prezzo d'entrata concordato;

e) per le arance, 264 EUR/t dal 1° dicembre al 31 maggio;

f) per le clementine, 484 EUR/t dal 1° novembre a fine febbraio.

(<sup>3</sup>) Se il prezzo di entrata di una partita è di 2 %, 4 %, 6 % o 8 % inferiore al prezzo di entrata concordato, come indicato nella nota a pie di pagina (<sup>2</sup>), il dazio doganale specifico contingente è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.

(<sup>4</sup>) Esenzione anche dal dazio ad valorem, nel quadro del contingente tariffario di cui al n. d'ordine 09.1116.

(<sup>5</sup>) Esenzione anche dal dazio ad valorem, nel quadro del contingente tariffario di cui al n. d'ordine 09.1139.

(<sup>6</sup>) Esenzione anche dal dazio ad valorem, per il periodo dall'1.11 — 20.4, nel quadro del contingente tariffario di cui al n. d'ordine 09.1132.

(<sup>7</sup>) Esenzione anche dal dazio ad valorem, nel quadro del contingente tariffario di cui al n. d'ordine 09.1121.

(<sup>8</sup>) Esenzione anche dal dazio ad valorem, nel quadro del contingente tariffario di cui al n. d'ordine 09.1129.

#### PARTE B: Quantitativi di riferimento

Número d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo del quantitativo di riferimento	Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate)	Dazio del quantitativo di riferimento
18.0005	ex 0602		Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio); escluse le rose della stottovoce 0602 40	dall'1.1 al 31.12	336	Esenzione
18.0020	0703 10 90	0703 20 00	Scalogni, agli, porri e altri ortaggi agliaceti, freschi o refrescati	dall'1.1 al 31.12	168	Esenzione

Número d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo del quantitativo di riferimento	Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate)	Dazio del quantitativo di riferimento
18.0035	ex 0704		Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli cinesi, prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati, esclusi i cavoli cinesi	dall'1.1 al 31.12	560	Esenzione
	0705		Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate			
	0706		Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsifiche o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati			
18.0070	0709 60 10		Peperoni, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12	3 360	Esenzione
18.0075	0711 10 00 0711 40 00 ex 0711 90		Cipolle, cetrioli e cetriolini, altri ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o legumi, temporaneamente conservati, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, esclusi i pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»	dall'1.1 al 31.12	560	Esenzione
18.0085	ex 0712		Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altriamenti preparati, escluse le cipolle e le olive	dall'1.1 au 31.12	560	Esenzione
18.0115	0804 20		Fichi, freschi o secchi	dall'1.1 al 31.12	336	Esenzione
18.0127	ex 0805 10 80	90	Arance, diverse da quelle fresche ►C1 ──────────► ►C1 Mandarin (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkins e simili ibridi di agrumi, diversi da quelli freschi ►	dall'1.1 al 31.12	1 120	Esenzione (')
	ex 0805 20 10	99				
	ex 0805 20 30	99				
	ex 0805 20 50	99				
	ex 0805 20 70	99				
	ex 0805 20 90	91, 99				
	ex 0805 30 10	99	Limoni e limette, diversi da quelli freschi			
	ex 0805 30 90	91, 99				
18.0147	0809 10 00 0809 20 0809 30		Albicocche fresche Ciliege fresche Pesche (comprese le pesche noci) fresche	dall'1.1 al 31.12	560	►C1 Esenzione (') ▼
18.0150	0810 50 00		Kiwi freschi	dall'1.1 al 30.4	240	Esenzione

Número d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo del quantitativo di riferimento	Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate)	Dazio del quantitativo di riferimento
18.0200	2008 50 61 2008 50 69		Albicocche, altriamenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg	dall'1.1 al 31.12	7 560	Esenzione
18.0230	ex 2008 50 99 ex 2008 70 99	10 10	Mezze albicocche e mezze pesche (comprese le pesche noci), altriamenti preparate o conservate, senza aggiunta né di alcole né di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore a 4,5 kg	dall'1.1 al 31.12	7 200	Esenzione
18.0245	2009 20 99		Succhi di pompelmo o di pomele	dall'1.1 al 31.12	960	Esenzione

(<sup>1</sup>) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

▼B**ALLEGATO III****TUNISIA**

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice «ex», il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

**PARTE A: Contingenti tariffari**

Número d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingente
09.1218	0409 00 00		Miele naturale	dall'1.1 al 31.12	50	Esenzione
09.1211	0603 10		Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	dall'1.1 al 31.12	1 000 (¹)	Esenzione
09.1213 ex	0701 90 50		Patate di primizia, fresche o refrigerate	dall'1.1 al 31.3	16 800 (¹)	Esenzione
09.1219	0711 20 10		Olive, temporaneamente conservate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (²)	dall'1.1 al 31.12	10	Esenzione
09.1207	0805 10 10		Arance fresche	dall'1.1 al 31.12	35 123 (¹)	Esenzione (³)
	0805 10 30					
	0805 10 50					
ex	0805 10 80	10				
09.1201	ex 1604 13 11	20	Preparazione conserve di sardine, della specie Sardina pilchardus	dall'1.1 al 31.12	100	Esenzione
	ex 1604 13 19	20				
	ex 1604 20 50	10				
09.1215	2002 90 31		Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non interi né in pezzi, aventi tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 12 %	dall'1.1 al 31.12	2 500 (⁴)	Esenzione
	2002 90 39					
	2002 90 91					
	2002 90 99					
09.1220	2003 20 00		Tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	dall'1.1 al 31.12	5	Esenzione
09.1203	ex 2008 50 92	20	Polpe di albicocche, senza aggiunta né di alcole né di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore o uguale a 4,5 kg	dall'1.1 al 31.12	5 160	Esenzione
	ex 2008 50 94	20				

Número d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingente
09.1217	2008 92 51 2008 92 59 2008 92 72 2008 92 74 2008 92 76 2008 92 78		Miscugli di frutta, senza aggiunta di alcole, con aggiunta di zuccheri	dall'1.1 al 31.12	1 000	Esenzione
09.1205	ex 2204 21 79 ex 2204 21 80 ex 2204 21 83 ex 2204 21 84	73 73 73 73	Vini con le seguenti denominazioni d'origine: ► <u>C1</u> Coteaux de Tebourba ▼, Coteaux d'Ufique, Sidi-Salem, Kelibia, Thibar, Mornag, Grand cru Mornag, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	dall'1.1 al 31.12	56 000 hl	Esenzione
09.1209	2204 10 19 2204 10 99		Vini spumanti, altri  Altri vini di uve fresche	dall'1.1 al 31.12	179 200 hl	Esenzione
	2204 21 10 2204 21 79 ex 2204 21 80	73 79 80				
	2204 21 83 ex 2204 21 84	10 73 79 80				
	ex 2204 21 94 ex 2204 21 98	10 30 10 30				
	ex 2204 21 99 2204 29 10 2204 29 65 ex 2204 29 75 2204 29 83 ex 2204 29 84 ex 2204 29 94	10 10 10 30 10 30 10 30				

Número d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingente
	ex 2204 29 98	10 30				
	ex 2204 29 99	10				

(<sup>1</sup>) Il volume di questo contingente tariffario sarà aumentato dal 1º gennaio 2002 al 1º gennaio 2005, secondo quattro quote uguali che rappresentano ciascuna il 3 % di tale volume.

(<sup>2</sup>) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione — GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 71 e successive modifiche].

(<sup>3</sup>) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valore.

(<sup>4</sup>) Il volume di questo contingente tariffario sarà aumentato fino a 2 875 tonnellate a decorrere dall'1.1.2002, a 3 250 tonnellate dall'1.1.2003, a 3 625 tonnellate dall'1.1.2004 e a 4 000 tonnellate dall'1.1.2005.

#### PARTE B: Quantitativi di riferimento

Número d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo del quantitativo di riferimento	Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate)	Dazio del quantitativo di riferimento
18.0110	0802 11 90 0802 12 90		Mandorle, diverse dalle mandorle amare, anche sgusciate o decorticcate	dall'1.1 al 31.12	1 120 ( <sup>1</sup> )	Esenzione
18.0125	ex 0805 10 80	90	Arance, diverse da quelle fresche	dall'1.1 al 31.12	1 680 ( <sup>1</sup> )	Esenzione
18.0145	0809 10 00		Albicocche, fresche	dall'1.1 al 31.12	2 240 ( <sup>1</sup> )	Esenzione ( <sup>2</sup> )

(<sup>1</sup>) Il volume di questo quantitativo di riferimento sarà aumentato dal 1º gennaio 2002 al 1º gennaio 2005, secondo quattro quote uguali che rappresentano ciascuna il 3 % di tale volume.

(<sup>2</sup>) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valore.

▼B**ALLEGATO IV****EGITTO**

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice «ex», il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

**PARTE A: Contingenti tariffari**

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio continguale
09.1705	ex 0701 90 50		Patate di primizia, fresche o refrigerate	dall'1.1 al 31.3	109 760	Esenzione
09.1703	0703 10 11 0703 10 19 ex 0709 90 90	50	Cipolle, comprese le cipolle selvatiche della specie <i>Muscaria comosum</i> , fresche o refrigerate	dall'1.2 al 15.5	12 120	Esenzione
09.1709	ex 0708 20 00	10, 20	Fagioli ( <i>Phaseolus spp.</i> ), freschi o refrigerati	dall'1.1 al 30.4	7 680	Esenzione
09.1701	0712 20 00		Cipolle secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate	dall'1.1 al 31.12	5 880	Esenzione
	0805 10 10 0805 10 30 0805 10 50 ex 0805 10 80	10	Arance fresche			
09.1707				dall'1.7 al 30.6	7 840	Esenzione (¹)
09.1711				dall'1.12 al 31.5	8 000 (²)	(³)

(¹) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valore netto.

(²) Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero se il prezzo d'entrata non è inferiore a 264 EUR/t, prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e l'Egitto. Se il prezzo di entrata di una partita è di 2 %, 4 %, 6 % o 8 % inferiore al prezzo di entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.

(³) Esenzione anche dal dazio ad valore netto, nel quadro del contingente tariffario di cui al n. d'ordine 09.1707.

**PARTE B: Quantitativi di riferimento**

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo del quantitativo di riferimento	Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate)	Dazio del quantitativo di riferimento
18.0030	0703 20 00		Agli, freschi o refrigerati	dall'1.2 al 31.5	1 920	Esenzione
18.0040	ex 0707 00 05	10, 90	Cetrioli di lunghezza non superiore a 15 cm, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 28/29.2	120	Esenzione (')
18.0050	0709 10 00		Carciofi, freschi o refrigerati	dall'1.10 al 31.12	120	Esenzione (')
18.0090	ex 0712 90 90	20	Agli secchi	dell'1.1 al 31.12	1 200	Esenzione
18.0140	ex 0807 19 00	10, 91	Altri meloni di peso pari o inferiore a 600 g, freschi	dall'1.1 al 31.3	120	Esenzione

(') L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

**▼M1*****ALLEGATO V*****GIORDANIA**

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice «ex», il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

**Contingenti tariffari**

N. d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (tonnellate)	Dazio contingente
09.1151	0602 40		Rosai, anche innestati	Dall'1.1 al 31.12	100	Esenzione
09.1152	0603 10		Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	Dall'1.1 al 31.12	100	Esenzione
09.1153	ex 0701 90 50		Patate di primizia, fresche o refrigerate	Dall'1.1 al 31.3	1 000	Esenzione
09.1154	0705 11 00		Lattughe a cappuccio, fresche o refrigerate	Dall'1.11 al 31.3	200	Esenzione
09.1155	0709 20 00		Asparagi, freschi o refrigerate	Dall'1.10 al 31.3	100	Esenzione
09.1156	ex 0805 20 50	07	Mandarini, freschi	Dall'1.1 al 31.12	1 000	Esenzione (¹)
09.1157	ex 0805 50 10	10	Lumoni (Citrus limon, Citrus limonum), freschi	Dall'1.1 al 31.12	1 000	Esenzione (¹)
09.1158	0810 10 00		Fragole, fresche	Dall'1.1 al 31.3	100	Esenzione

**▼M1**

N. d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (tonnellate)	Dazio contingente
09.1159	ex 2001		Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di pianta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, diversi dai prodotti delle sottovoci 2001 90 30, 2001 90 40 e 2001 90 50	Dall'1.1 al 31.12	1 000 (2)	Esenzione
	ex 2004		Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 e diversi dai prodotti delle sottovoci 2004 10 91 e 2004 90 10			
	ex 2005		Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 e diversi dai prodotti delle sottovoci 2005 20 10, 2005 60 00 e 2005 80 00			
09.1161	2007		Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Dall'1.1 al 31.12	1 000 (2)	Esenzione (1)
	ex 2008		Frutta ed altre parti commestibili di pianta, altriamenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove, diverse dai prodotti delle sottovoci 2008 11 10, 2008 40, 2008 70, 2008 91 00, 2008 99 85 e 2008 99 91			
	ex 2009		Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, diversi dai prodotti delle sottovoci 2009 11, 2009 12 00, 2009 19, 2009 21 00, 2009 29, 2009 31 e 2009 39			
09.1162	2002 90 31 2002 90 39 2002 90 91 2002 90 99		Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non interi né in pezzi, aventi tenore, in peso, di sostanza secca non inferiore a 12 %	Dall'1.1 al 31.12	4 000, aventi tenore, in peso, di sostanza secca del 28-30 % (3)	Esenzione

(1) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valore.

(2) Il volume di questo contingente tariffario sarà aumentato ogni anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al 1° gennaio 2005, secondo quattro quote uguali che rappresentano ciascuna il 3 % di tale volume.

(3) Per la gestione di questo contingente tariffario comunitario, all'importazione di quantità di prodotti aventi un tenore, in peso, di sostanza secca diverso dal 28-30 %, si applicano i seguenti coefficienti:

Tenore in peso di sostanza secca		Coefficients
uguale o superiore a:	ma inferiore a:	
12	14	0,44828
14	16	0,51724
16	18	0,58621
18	20	0,65517
20	22	0,72414
22	24	0,7931
24	26	0,86207
26	28	0,93103
28	30	1
30	32	1,06897
32	34	1,13793
34	36	1,20689
36	38	1,27586
38	40	1,34483
40	42	1,41379
42	93	1,44828
93	100	3,32759

***ALLEGATO VI*****SIRIA****Quantitativo di riferimento**

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice «ex», il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

Numero d'ordine	Codice NC	Suddividzione Taric	Designazione delle merci	Periodo del quantitativo di riferimento	Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate)	Dazio del quantitativo di riferimento
18.0080	0712 20 00		Cipolle secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate	dall'1.1 al 31.12	840	Esenzione

▼B**ALLEGATO VII****ISRAELE**

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice «ex», il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

**PARTE A: Contingenti tariffari**

Número d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingente
09.1306	0603 10		Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	dall'1.1 al 31.12	19 500	Esenzione
09.1341	0603 10 80		Altri fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	dall'1.1 al 15.4	5 000	Esenzione
09.1351	0603 90 00		Fiori e boccioli di fiori, recisi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altriamenti preparati	dall'1.1 al 31.12	100	Esenzione
09.1309 ex 0701 90 50			Patate di primizia, fresche o refrigerate	dall'1.1 al 31.3	22 400	Esenzione
09.1342	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12	1 000	Esenzione (')
09.1335	0703 10 11		Cipolle, comprese le cipolle selvatiche della specie Muscaria comosum, fresche o refrigerate	dall'1.1 al 15.2	13 400	Esenzione
09.1311 ex 0704 90 90	0703 10 19	50	Cavoli cinesi, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.3	1 120	Esenzione
09.1313	0705 11 00		Lattughe a cappuccio, fresche o refrigerate	dall'1.1 al 31.3	336	Esenzione
09.1317 ex 0706 10 00	10		Carote, fresche o refrigerate	dall'1.1 al 30.4	6 832	Esenzione
09.1321 ex 0709 40 00	10		Sedani, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 30.4	13 000	Esenzione
09.1303	0709 60 10		Peperoni, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12	8 900	Esenzione

**▼B**

Número d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingente
09.1343	0709 90 90 0810 90 85		Altre frutta fresche e altri ortaggi o legumi freschi o refrescati	dall'1.1 al 31.12	2 240	Esenzione
09.1353	0710 40 00 2004 90 10 2005 80 00		Granturco dolce, congelato	dall'1.1 al 31.12	10 600	70 % del dazio specifico
09.1354	0711 90 30 2001 90 30 0712 90 90		Granturco dolce, non congelato	dall'1.1 al 31.12	5 400	70 % del dazio specifico
09.1344	0712 90 30 0712 90 50 0712 90 90		Pomodori, carote e altri ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	dall'1.1 al 31.12	100	Esenzione
09.1323	0805 10 10 0805 10 30 0805 10 50 ex 0805 10 80	10	Arance fresche	dall'1.7 al 30.6	200 000	Esenzione () <sup>(2)</sup>
09.1325	ex 0805 20 10 ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	05 05 05 05 05, 09	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkins e simili ibridi di agrumi, freschi	dall'1.1 al 31.12	21 000	Esenzione ()
09.1345	ex 0805 20 10 ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	05 05 05 05 05, 09	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkins e simili ibridi di agrumi, freschi	dall'1.5 al 30.9	14 000	Esenzione ()
09.1315	ex 0805 30 10	05	Limoni freschi	dall'1.1 al 31.12	7 700	Esenzione ()
09.1346	ex 0805 30 90	11, 19	Limette fresche	dall'1.1 al 31.12	1 000	Esenzione
09.1327	0807 11 00		Cocomeri, freschi	dall'1.4 al 15.6	9 400	Esenzione
09.1329	0807 19 00		Altri meloni, freschi	dall'1.11 al 31.5	11 400	Esenzione

**▼B**

Número d'ordine	Codice NC	Subdivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingente
09.1339	0810 10 00		Fragole, fresche	dall'1.1 al 31.3	2 600	Esenzione
09.1337 ex 0812 90 20	10		Arance tritate, provvisoriamente conservate	dall'1.1 al 31.12	10 000	Esenzione
09.1355 1704 90 30			Cioccolato bianco	dall'1.1 al 31.12		70 % del dazio specifico
09.1356 1806			Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	dall'1.1 al 31.12	2 500	85 % del dazio specifico o dell'elemento agricolo
09.1357 ex 1901 10 00	22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66		Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, contenenti latte e prodotti lattiero-caseari	dall'1.1 al 31.12	100	70 % dell'elemento agricolo
ex 1901 90 99	14, 20, 52, 56, 80, 84					
ex 2106 10 80	20					
ex 2106 90 98	23, 27, 33, 37, 43, 47					
09.1358 1904			Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal gran-turco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	dall'1.1 al 31.12	200	70 % del dazio specifico o dell'elemento agricolo
09.1359 1905			Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigrilli, paste in sfoglie essicate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	dall'1.1 al 31.12	3 200	70 % del dazio specifico o dell'elemento agricolo
09.1307 2002 10 10			Pomodori pelati, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	dall'1.1 al 31.12	3 500	Esenzione
09.1348 2004 90 98			Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati	dall'1.1 al 31.12	1 000	Esenzione

**▼B**

Número d'ordine	Codice NC	Subdivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingente
09.1349	ex 2008 40 71 ex 2008 50 71 ex 2008 70 71 ex 2008 92 74 ex 2008 92 78 ex 2008 99 68	10 10 10 13 30 30	Fette di mela, pera, albicocca o pesca e miscugli di frutta tagliate a fette, fritti in olio	dall'1.1 al 31.12	100	Esenzione
09.1301	ex 2008 50 92 ex 2008 50 94	20 20	Polpe di albicocche, senza aggiunta né di alcole né di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore o uguale a 4,5 kg	dall'1.1 al 31.12	180	Esenzione
09.1350	2008 92 51 2008 92 59 2008 92 72 2008 92 74 2008 92 76 2008 92 78		Miscugli di frutta, senza aggiunta di alcole, con aggiunta di zuccheri	dall'1.1 al 31.12	250	Esenzione
09.1331	2009 11 11 2009 11 19 2009 11 91 2009 11 99 2009 19 11 2009 19 19 2009 19 91 2009 19 99		Succhi di arancia	dall'1.1 al 31.12	92 600	Esenzione (')
			di cui:			
09.1333	ex 2009 11 11 ex 2009 11 19 ex 2009 11 91 ex 2009 11 99 ex 2009 19 11 ex 2009 19 19 ex 2009 19 91 ex 2009 19 99	10 10 10 11, 19 92, 94 10 10 10 10	Succhi di arancia importati in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 2 litri	dall'1.1 al 31.12	22 400	Esenzione (')
09.1319	2009 50		Succhi di pomodoro	dall'1.1 al 31.12	10 200	Esenzione

Número d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingente
09.1352	2204 21 10		Altri vini di uve fresche	dall'1.1 al 31.12	1 610 hl	Esenzione
	ex 2204 21 79	79, 80				
	ex 2204 21 80	79, 80				
	ex 2204 21 83	10, 79, 80				
	ex 2204 21 84	10, 79, 80				
	ex 2204 21 94	10, 30				
	ex 2204 21 98	10, 30				
	ex 2204 21 99	10				

(<sup>1</sup>) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

(<sup>2</sup>) Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concesioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero, per il periodo 1° dicembre — 31 maggio, se il prezzo d'entrata non è inferiore a 264 EUR/t, prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e Israele. Se il prezzo di entrata di una partita è di 2 %, 4 %, 6 % o 8 % inferiore al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico contingente è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.

#### PARTE B: Quantitativi di riferimento

Número d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo del quantitativo di riferimento	Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate)	Dazio del quantitativo di riferimento
18.0060	0709 30 00		Melanze, fresche o refrigerate	dall'1.12 al 30.4	1 440	Esenzione
18.0120	0804 40 00		Avocadi, freschi o secchi	dall'1.1 al 31.12	37 200	Esenzione
18.0130	ex 0806 10 10	91, 99	Uve da tavola, fresche	dal 15.5 al 11.7	2 280	Esenzione
18.0150	0810 50 00		Kiwi, freschi	dall'1.1 al 30.4	240	Esenzione
18.0160	ex 0812 90 95	11, 20	Altri agrumi, tritati, provvisoriamente conservati	dall'1.1 al 31.12	1 320	Esenzione
18.0190	2008 30 51 2008 30 71		Segmenti di pompelmi e di pomelli	dall'1.1 al 31.12	16 440	Esenzione
18.0215	ex 2008 30 79	10	Pompelmi e pomelli, non in segmenti	dall'1.1 al 31.12	2 400	Esenzione

Número d'ordine	Codice NC	Suddisione Taric	Designazione delle merci	Periodo del quantitativo di riferimento	Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate)	Dazio del quantitativo di riferimento
18.0220	ex 2008 30 91	11, 12, 13, 19, 91, 92	Pompelmi e pomele, polpe di agrumi e agrumi finemente tritati	dall'1.1 al 31.12	3 480	Esenzione
18.0225	ex 2008 30 99	11	Segmenti di pompelmi e di pomele	dall'1.1 al 31.12	5 000	Esenzione
18.0240	2009 20 11 2009 20 19 2009 20 99		Succhi di pompelmo o di pomele	dall'1.1 al 31.12	34 440	Esenzione

**ALLEGATO VIII****CISGIORDANIA E STRISCIA DI GAZA**

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice «ex», il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

**PARTE A: Contingenti tariffari**

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio continguale
09.1382	0603 10		Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	dall'1.1 al 31.12	1 500	Esenzione
09.1381	0810 10 00		Fragole, fresche	dall'1.11 al 31.3	1 200	Esenzione

**PARTE B: Quantitativi di riferimento**

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo del quantitativo di riferimento	Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate)	Dazio del quantitativo di riferimento
18.0310	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	dall'1.12 al 31.3	1 000	Esenzione (')
18.0320	0709 30 00		Melanzane, fresche o refrigerate	dall'15.1 al 30.4	3 000	Esenzione
18.0330	0709 60 10		Peperoni, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12	1 000	Esenzione
18.0340	0709 90 70		Zucchine, fresche o refrigerate	dall'1.12 al 28/29.2	300	Esenzione (')
18.0350	0805 10 10 0805 10 30 0805 10 50 ex 0805 10 80		Arance fresche	dall'1.1 al 31.12	25 000	Esenzione (')

**▼B**

Número d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo del quantitativo di riferimento	Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate)	Dazio del quantitativo di riferimento
18.0360	ex 0805 20 10 ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	05 05 05 05 05, 09	Mandarini (compresi i tangerini e i satsumi), clementine, wilkins e simili ibridi di agrumi, freschi	dall'1.1 al 31.12	500	Esenzione (')
18.0370	ex 0805 30 10	05	Limoni freschi	dall'1.1 al 31.12	800	Esenzione (')
18.0380	0807 19 00		Altri meloni, freschi	dall'1.11 al 31.5	10 000	Esenzione

(') L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valore netto.

▼B

**ALLEGATO IX****TURCHIA**

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice «ex», il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

**Contingenti tariffari**

Número d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo continguale	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio continguale
09.0211	0703 10 11 0703 10 19		Cipolle, fresche o refrigerate	dal 16.5 al 14.2	2 000	Esenzione
09.0213	0709 30 00		Melanze, fresche o refrigerate	dall'1.5 al 14.1	1 000	Esenzione
09.0215	0709 90 70		Zucchine, fresche o refrigerate	dall'1.3 al 30.11	500	Esenzione (1)
09.0217 (2)	0807 11 00		Cocomeri, freschi	dal 16.6 al 31.3	14 000	Esenzione
09.0219			Frutta commestibili, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, aventi tenore in peso, di zuccheri superiore a 13 %	dall'1.1 al 31.12	100	Esenzione
	0811 10 11		Fragole			
	0811 20 11		Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina			
	0811 90 19		Altri			
09.0221			Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico: Interi o in pezzi	dall' 1.1 al 31.12	8 000	Esenzione
	2002 10		Altri, aventi tenore, in peso, di sostanza secca inferiore a 12 %			
	2002 90 11 2002 90 19					

**▼B**

Número d'ordine	Codice NC	Subdivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingente
09.0207 (¹)	2002 90 31 2002 90 39 2002 90 91 2002 90 99		Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non interi né in pezzi, aventi tenore, in peso, di sostanza secca non inferiore a 12 %	dall'1.1 al 30.6	15 000, aventi tenore, in peso, di sostanza secca del 28-30 % (³)	Esenzione
09.0209 (²)	2002 90 31 2002 90 39 2002 90 91 2002 90 99		Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non interi né in pezzi, aventi tenore, in peso, di sostanza secca non inferiore a 12 %	dall'1.7 al 31.12	15 000, aventi tenore, in peso, di sostanza secca del 28-30 % (³)	Esenzione
09.0223	2007 91 30		Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, preparazioni di agrumi aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %, diverse dalle preparazioni omogeneizzate	dall'1.1 al 31.12	100	Esenzione
09.0225	2007 99 39		Altre preparazioni di frutta aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %	dall'1.1 al 31.12	100	Esenzione
09.0203	ex 2008 50 92 ex 2008 50 94	20 20	Polpe di albicocche, senza aggiunta né di alcole né di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore o uguale a 4,5 kg	dall'1.1 al 31.12	600	Esenzione

(¹) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

(²) Sospeso dal regolamento (CE) n. 1506/98 (GU L 200 del 16.7.1998, pag. 1).

(³) Per la gestione dei contingenti tariffari comunitari i coefficienti seguenti sono applicati all'importazione di prodotti aventi un tenore, in peso, di sostanza secca diverso dal 28-30 %:

Tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore a: ma inferiore a:	Coefficienti
12	14 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24 26 26 28 28 30 30 32 32 34 34
14	0,44828
16	0,51724
18	0,58621
20	0,65517
22	0,72414
24	0,7931
26	0,86207
28	0,93103
30	1
32	1,06897
34	1,13793
36	1,20689

Tenore in peso di sostanza secca		Coefficients
uguale o superiore a:	ma inferiore a:	
36	38	1,27586
38	40	1,34483
40	42	1,41379
42	93	1,44828
93	100	3,32759

▼**B*****ALLEGATO X*****MALTA**

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice «ex», il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

**PARTE A: Contingente tariffario**

Numero d'ordine	Codice NC	Subdivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente	Dazio contingente
09.1451	2203 00		Birra di malto	dall'1.1 au 31.12	5 000 hl	Esenzione

**PARTE B: Quantitativi di riferimento**

Numero d'ordine	Codice NC	Subdivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo del quantitativo di riferimento	Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate)	Dazio del quantitativo di riferimento
18.0015	ex 0701 90 50		Patate di primizia, fresche o refrigerate	dall'1.1 al 31.5	3 360	Esenzione
18.0040	►C1 ex 0707 00 05	10, 90 ▼	Cetrioli di lunghezza non superiore a 15 cm, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 28/29.2	60	Esenzione (¹)

(¹) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

▼B***ALLEGATO XI*****CIPRO**

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice «ex», il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

**PARTE A: Contingenti tariffari**

Numero d'ordine	Codice NC	Suddividzione Taric	Designazione delle merci	Periodo continguale	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio continguale
09.1420	0603 10		Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	dall'1.11 al 31.10	75	Esenzione
09.1401	ex 0701 90 50		Patate di primizie, fresche o refrigerate	dal 16,5 al 30,6	110 000	Esenzione
09.1425	ex 0704 90 90	20	Cavoli cinesi, freschi o refrigerati	dall'1.11 al 31.12	150	Esenzione
09.1427	ex 0705 11 00	10	Insalata «Iceberg», fresca o refrigerata	dall'1.11 al 31.12	150	Esenzione
09.1403	ex 0706 10 00	10	Carote, fresche o refrigerate	dall'1.4 al 15,5	3 750	Esenzione
09.1411	ex 0706 90 90	20	Barbabietole da insalata, fresche o refrigerate	dall'1.1 al 31.12	2 250	Esenzione
09.1405	0709 30 00		Melanzane, fresche o refrigerate	dall'1.10 al 30.11	450	Esenzione
09.1409	0709 60 10		Peperoni, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12	450	Esenzione
09.1431	0805 10 10 0805 10 30 0805 10 50		Arance fresche	dall'1.12 al 31,5	48 200	Esenzione (¹)
09.1407	ex 0806 10 10	91, 99	Uve, fresche, da tavola	dall'8,6 al 9,8	11 000	Esenzione (²)
09.1413	0806 20 11 0806 20 12 0806 20 18 ex 0806 20 91		Uve secche, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 15 kg	dall'1.1 al 31.12	2 250	Esenzione

Número d'ordine	Codice NC	Subdivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingente
	ex 0806 20 92	10				
	ex 0806 20 98	10				
09.1429	2008 99 43 2008 99 53		Uve, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole né di zuccheri, non nominate né comprese altrove	dall'1.1 al 31.12	2 500	Esenzione
09.1421	2009 60 51 2009 60 71 ex 2009 60 90 2204 30 92	10	Succhi di uva (compresi i mosti di uva), concentrati	dall'1.1 al 31.12	4 950	Esenzione <sup>(2)</sup>
09.1415	2204 21 79 ex 2204 21 80 ex 2204 21 83 ex 2204 21 84	79, 80 79, 80 79, 80	Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, diversi dai vini liquorosi con titolo alcolometrico effettivo uguale a 15 % vol	dall'1.1 al 31.12	52 500 hl	Esenzione
09.1423	2204 29 65 ex 2204 29 75 ex 2204 29 83 ex 2204 29 84	10 80 30	Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità superiore a 2 litri, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, diversi dai vini liquorosi con titolo alcolometrico effettivo uguale a 15 % vol	dall'1.1 al 31.12	29 120 hl	Esenzione
09.1417	ex 2204 21 83 ex 2204 21 84 ex 2204 21 94 ex 2204 21 98 ex 2204 29 83 ex 2204 29 84 ex 2204 29 94 ex 2204 29 98	10 10 10 10 10 10 10 10	Vini liquorosi con titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 15 % vol	dall'1.1 al 31.12	225 000 hl	Esenzione

<sup>(1)</sup> Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità dall'OMC è ridotto a zero se il prezzo d'entrata non è inferiore a 264 EUR/t, prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e Cipro. Se il prezzo di entrata di una partita è di 2 %, 4 %, 6 % o 8 % inferiore al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico contingente è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.

<sup>(2)</sup> L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

**PARTE B: Quantitativi di riferimento**

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo del quantitativo di riferimento	Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate)	Dazio del quantitativo di riferimento
18.0050	0709 10 00		Carciofi, freschi o refrigerati	dall'1.10 al 31.12	120	Esenzione <sup>(1)</sup>
18.0150	0810 50 00		Kiwi, freschi	dall'1.1 al 30.4	240	Esenzione

<sup>(1)</sup> L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

**▼B*****ALLEGATO XII*****Certificato di denominazione di origine di cui all'articolo 3, paragrafo 1**

1. Esportatore, (nome, indirizzo completo, paese)		2. Numero 00000
3. Nome dell'autorità che garantisce la denominazione d'origine		
4. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese)		5. <b>CERTIFICATO DI DENOMINAZIONE D'ORIGINE</b>
6. Mezzo di trasporto		7. Denominazione d'origine
8. Luogo di scarico		
9. Marche e numeri — numero e natura dei colli		10. Peso lordo
		11. Litri
12. Litri (in lettere)		
13. Visto dell'organismo emittente		
14. Timbro doganale		(Vedi traduzione al n. 15)
15. Si certifica che il vino descritto nel presente certificato è vino prodotto nella zona di ..... ed è riconosciuto, secondo la legge algerina/marocchina/tunisina, come avente diritto alla denominazione di origine «.....». L'alcol aggiunto a questo vino è alcol di origine vinica.		
16. (')		

(1) Spazio riservato per dettagli ulteriori forniti nel paese esportatore.

**▼B***ALLEGATO XIII***TAVOLA DI CONCORDANZA****PARTE A**

Regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 3
Articolo 3	Articolo 2
Articolo 4	Articolo 4, paragrafi 1 e 3
Articolo 6	Articolo 5
Articolo 7	Articolo 6
Articolo 8	Articolo 7
Articolo 9	Articolo 9
Allegato I	Allegato IX
Allegato II	Allegato VII — parte A
Allegato III	Allegato V — parte A
Allegato IV	Allegato II — parte A
Allegato V	Allegato XI — parte A
Allegato VI	Allegato IV — parte A
Allegato VII	Allegato III — parte A
Allegato VIII	Allegato I
Allegato IX	Allegato X — parte A
Allegato X	Allegato VIII — parte A
Allegato XI	Allegato XII

**PARTE B**

Regolamento (CE) n. 934/95 del Consiglio	Presente regolamento
Articolo 2	Articoli 1 e 4, paragrafo 3
Articolo 3	Articolo 5
Articolo 4	Articolo 6
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 7
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 4, paragrafi 3 e 4
Articolo 6	Articolo 9
Allegato	Allegato VI e parte B degli allegati II-V, VII, VIII, X e XI